

Una rete di bonus per il volontariato

Intreccio di detrazioni, deduzioni e finanziamenti, ma incombe il taglio della delega fiscale

Carlo Mazzini

Che cosa resterà delle agevolazioni al non profit dopo la legge delega fiscale che prevede, tra l'altro, il riordino degli "sconti" previsti per i contribuenti, nel contesto di una crisi economica da cui non si vede ancora una via d'uscita, e con l'inasprimento dei controlli sugli enti del terzo settore?

Dall'ipotesi di tagli lineari del 5% e del 20% previsti dal precedente Governo, si è passati a una valutazione più precisa su che cosa tagliare o ridurre, e questa valutazione sarà affidata dal Parlamento al Governo, proprio per mezzo della delega fiscale che sta per approdare alle Camere.

Secondo la relazione finale del gruppo di lavoro sull'erosione fiscale licenziata a novembre dell'anno scorso, valgono complessivamente quasi 400 milioni di euro i risparmi tributari riconosciuti alle organizzazioni senza scopo di lucro. Queste agevolazioni sono contenute in circa 50 disposizioni di legge, per la maggior parte nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Altri 100 milioni di euro rappresenterebbero il costo dello Stato per l'esenzione riconosciuta al non profit in materia di imposta sugli immobili. Questa stima, però, dovrà essere ricalcolata con l'introduzione del nuovo regime Imu che ha sostanzialmente cambiato le modalità di imposizione sugli immobili usati dagli enti non commerciali. L'esenzione dall'Imu vale ora per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, purché «con modalità non commerciali». Se l'unità immobiliare ha una destinazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale.

Imposte sui redditi e Iva

La fiscalità che aiuta il non profit prevede misure molto differenti. Si va dalla riduzione a metà dell'Ires per determinati enti (soprattutto persone giuridiche che svolgono attività in settori come la beneficenza, la ricerca scientifica e le attività culturali) alla non commercialità - sempre in sede Ires - delle attività istituzionali delle Onlus. Per queste, è previsto inoltre che i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività connesse non concorrano alla formazione del reddito imponibile.

Sempre per le imposte sui redditi, è molto utilizzata (si stima da quasi 50 mila enti) la legge 398/91 che consente alle associazioni senza scopo di lucro di calcolare l'imposta dovuta - per le attività commerciali fino a un massimo di 250 mila euro all'anno - in modo forfettario, applicando un coefficiente di redditività del 3 per cento. Inoltre, anche l'Iva è dovuta dall'ente con un abbattimento compreso tra il 10% e il 50 per cento.

Non si considerano commerciali le quote sociali, i contributi e i corrispettivi versati dai soci all'associazione, sempre che siano rispettate determinate condizioni di democraticità e di trasparenza, sia a livello statutario che nella sostanza. A queste condizioni, si è aggiunto l'obbligo di compilare il modello Eas (si veda l'articolo a lato).

Le attività delle organizzazio-

ni di volontariato iscritte ai registri locali non sono considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini Iva e i proventi derivanti dalle eventuali attività commerciali e produttive, dovendo essere marginali sia nella quantità che nella tipologia, non costituiscono reddito imponibile ai fini Ires.

Alle organizzazioni non governative - che come le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali sono Onlus di diritto - è riconosciuta la non assoggettabilità all'Iva, limitatamente alle operazioni effettuate, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie.

Tutti gli enti non commerciali godono dell'esclusione dalla base imponibile Ires dei fondi arrivati da raccolte pubbliche occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione. Caso unico nel panorama tributario, le stesse attività sono escluse oltre che dall'Iva, anche da qualsiasi altro tributo.

Irap

Per l'Irap, alcune regioni hanno riconosciuto la totale esenzione dall'imposta, soprattutto delle Onlus, altre hanno previsto soltanto una riduzione dell'aliquota, mantenendo quindi l'obbligo dichiarativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli aiuti da non perdere

Le principali agevolazioni fiscali riconosciute agli enti non profit



Riduzione Ires al 50 per cento

DPR 601/73, articolo 6

Riduzione al 50% dell'Ires per diverse categorie di enti, tra cui fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, con scopi culturali, oltre a enti il cui scopo è equiparato per legge a fini di istruzione o beneficenza

13.635

Gli enti beneficiari

168,6 mln

Quanto vale



Scelta del regime fiscale agevolato

Legge 398/1991

Le associazioni possono fare un calcolo forfettario del reddito, per le attività commerciali, fino a un tetto massimo di 250mila euro annui, applicando un coefficiente di redditività del 3 per cento. Anche l'Iva è dovuta in misura ridotta

48.621

Gli enti coinvolti

31,2 mln

Quanto vale



Erogazioni da persone fisiche

DI 35/2005, articolo 14

Deduzione delle erogazioni liberali a favore di Onlus, di associazioni di promozione sociale e di altre organizzazioni

596.913

Numero erogazioni

65,8 mln

Quanto vale



Erogazioni da aziende

Articolo 100 del Tuir

Diverse previsioni di deducibilità per le donazioni effettuate da aziende a favore di soggetti tra cui Ong, enti di istruzione, beneficenza, organizzazioni che realizzano programmi culturali o che gestiscono parchi

18mila

Numero erogazioni

84,2 mln

Quanto vale



Sconti su attività commerciali

Articolo 145 del Tuir

Determinazione forfettaria del reddito per le attività commerciali: si può optare per l'applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare dei ricavi, corrispondente a una classe determinata in base all'entità dei ricavi stessi

2.024

Enti beneficiari

4,2 mln

Quanto vale



Ambulanze, acquisto senza Iva

DI 269/03, articolo 20

Per l'acquisto di ambulanze da parte di organizzazioni di volontariato e Onlus è riconosciuto un credito di imposta ai venditori. L'ente che acquista l'ambulanza ottiene una riduzione del prezzo

160

Numero di acquisti

11 mln

Quanto vale



Regime di defiscalizzazione delle associazioni e delle attività svolte da Onlus

Articolo 148 del Tuir

È previsto un regime di defiscalizzazione a beneficio delle associazioni: in pratica, l'agevolazione consiste nella detassazione delle quote sociali e dei corrispettivi versati dai soci per acquistare beni o servizi forniti dall'associazione

30.861

Gli enti beneficiari

54,7 mln

Il valore totale

Articolo 150 del Tuir

È prevista la defiscalizzazione delle attività per le Onlus, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: l'agevolazione consiste nella decommercializzazione delle attività istituzionali e nella non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle attività connesse